



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

**NOTIZIA DI DECISIONE N.** M/14

**C.C.:** 2 dicembre 2014

**R.G.:** 23022/14

**P.M.:** dott. Roberto Aniello

**Presidente :** Antonio Stefano Agrò

**Relatore :** Guglielmo Leo

**Ricorrente:** Minardi

**Questione esaminata:** Se ed in quale modo la decisione della Corte costituzionale n. 32/2014 influisca sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta concernenti droghe cd. “leggere”.

**Soluzione adottata:** La decisione della Corte costituzionale n. 32/2014 determina la nullità della sentenza di patteggiamento relativa a droghe “leggere” ove la pena base concordata tra le parti ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge di riforma dichiarata incostituzionale.

In tal caso, il giudice che rileva la nullità non può procedere alla rideterminazione della pena, ma deve rimettere le parti nella posizione processuale antecedente all'accordo, restando libere le parti medesime di concordare una nuova pena.

Ove invece la pena base concordata in origine sia compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti, la sentenza della Corte costituzionale – che ha rilevato per gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, un vizio del procedimento, senza investire la congruenza delle pene introdotte con le norme relative – non produce alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento.

Il Presidente

Antonio Stefano Agrò